

Decreto n. 3169

IL RETTORE

- VISTO l'art. 33 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro pubblicato sulla G. U. *Serie Generale* n. 246 del 14.10.2021 e, in particolare, il comma 6 che recita: *“Con apposito regolamento sono definiti i criteri di adesione ai Centri e sono dettate le norme sull'organizzazione, il funzionamento e la disattivazione degli stessi”*;
- VISTO il D.D.G. n. 291 del 15.03.2023 con cui sono stati adottati gli obiettivi operativi assegnati alle unità di personale tecnico-amministrativo e alle strutture amministrative di Ateneo (III e IV livello organizzativo) in attuazione degli obiettivi già presenti nel Documento di Programmazione Integrata 2023-2025 dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- CONSIDERATO che tra i suddetti obiettivi è previsto quello di *“Elaborare una bozza di regolamento sulla governance dei Centri Interdipartimentali di ricerca in attuazione del Nuovo Statuto e del RAFC”*, assegnato al Responsabile della Sezione Organi Dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuole, Centri e SiBA della Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 25/26 luglio 2023, pervenuta in data 9.08.2023, in cui, tra l'altro, è stato espresso parere favorevole *“...in ordine al Regolamento di Ateneo dei Centri Interdipartimentali di Ricerca, nella versione rivista dal gruppo di lavoro nominato dal Senato Accademico, nella riunione del 26.06.2023...”*;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2023, pervenuta in data 9.08.2023, con cui, tra l'altro, è stato approvato *“...il Regolamento di Ateneo dei Centri Interdipartimentali di Ricerca, nella versione rivista dal gruppo di lavoro nominato dal Senato Accademico, nella riunione del 26.06.2023...”*;
- VISTO l'art. 4 dell'emanando Regolamento che, tra l'altro recita che lo stesso: *“...entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso”*;
- SENTITO il Direttore Generale;

DECRETA

E' emanato il Regolamento di Ateneo dei Centri Interdipartimentali di Ricerca, come di seguito riportato:

“Regolamento di Ateneo dei Centri Interdipartimentali di Ricerca

Direzione per il coordinamento delle strutture dipartimentali
Sezione Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuole, centri e SiBA
U. o. organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuole e SiBA

Oggetto: Regolamento di Ateneo dei Centri Interdipartimentali di Ricerca

Art. 1 – Modalità di istituzione

1.1 Il presente Regolamento disciplina i criteri di istituzione/adesione ad un Centro Interdipartimentale di ricerca e detta le norme sull'organizzazione, il funzionamento e la disattivazione dello stesso.

1.2 Il Centro, costituito e attivato ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio universitario, in quanto lo stesso dovrà garantire totale autofinanziamento per l'espletamento delle proprie attività scientifiche e di ricerca. Le risorse necessarie per il funzionamento dei Centri dovranno essere prioritariamente garantite dai Dipartimenti interessati.

1.3 Il Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, delibera la costituzione di un Centro, proposta da due o più Dipartimenti promotori.

La proposta deve essere corredata dalla delibera di approvazione della stessa adottata dal Consiglio di ciascun Dipartimento proponente e deve contenere:

- a) la denominazione del Centro e l'eventuale sede fisica a prescindere da quella amministrativa;
- b) un'adeguata e approfondita descrizione delle finalità e ambiti di intervento del Centro per fornire supporto ad attività di ricerca di particolare rilevanza nazionale e/o internazionale connesse a progetti di durata pluriennale che coinvolgano competenze di più Dipartimenti e che costituiscano valore aggiunto per l'Università. Tali finalità non dovranno sovrapporsi con quelle perseguite da altre strutture di Ateneo;
- c) le istanze di adesione di almeno 15 tra professori e ricercatori, ripartiti tra i Dipartimenti proponenti e di propria afferenza che manifestino l'interesse a partecipare al costituendo Centro;
- d) l'approvazione da parte di ciascun Dipartimento interessato della bozza di Statuto del costituendo Centro;
- e) le eventuali strutture e/o apparecchiature che ciascun Dipartimento intende mettere a disposizione per le attività del Centro;
- f) le eventuali unità di personale tecnico-amministrativo che ciascun Dipartimento intende mettere a disposizione del Centro in via non esclusiva e senza che ciò possa costituire limitazione dell'attività lavorativa dello stesso Dipartimento.

A seguito di approvazione della costituzione del Centro da parte degli Organi collegiali di governo, sono approvate anche le istanze di adesione presentate a corredo della proposta presentata. L'Ufficio competente è tenuto a rendere nota alla comunità accademica la costituzione del Centro per eventuali altre adesioni.

Art. 2 – Composizione e modalità di adesione

2.1 Il Centro, promosso dai Dipartimenti interessati, comprende non meno di 15 docenti (professori e ricercatori) già in fase di costituzione, afferenti all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro che abbiano espresso formale adesione allo stesso.

Al Centro possono in seguito aderire altri docenti e ricercatori dell'Università di Bari che documentino lo svolgimento di attività di ricerca coerenti con le finalità del Centro. La domanda deve essere indirizzata al Magnifico Rettore e da questi rimessa al Consiglio del

Centro. L'adesione può essere proposta in qualsiasi momento dell'anno solare, ha efficacia dalla data del suo accoglimento da parte del Consiglio ed è formalizzata dal Magnifico Rettore.

2.2 Il Centro può essere aperto anche alla collaborazione di studiosi e di enti italiani e stranieri che intendano partecipare alla realizzazione delle attività previste e che presentino istanza al Consiglio, per il tramite del Coordinatore, che delibera sul punto.

2.3 Al Centro possono presentare istanza di adesione anche altri Dipartimenti, diversi da quelli promotori, fermo restando i requisiti richiesti di cui all'art. 1.3, lettere d), e) ed f). La richiesta motivata deve essere inviata al Magnifico Rettore e da questi rimessa al Consiglio del Centro. L'adesione può essere proposta in qualsiasi momento dell'anno solare, ha efficacia dalla data del suo accoglimento da parte del Consiglio ed è formalizzata dal Magnifico Rettore.

2.4 Ciascun docente può aderire a non più di tre Centri Interdipartimentali.

Art. 3 – Organi

3.1 Sono Organi del Centro:

- il Consiglio;
- il Coordinatore
- la Giunta*

3.2 Il Consiglio

Il Consiglio, organo di indirizzo e programmazione del Centro, è composto dal Coordinatore, dai professori di ruolo e dai ricercatori aderenti al Centro e delibera su tutte le materie di competenza del Centro, incluse le proposte di modifica dello Statuto, del Regolamento di funzionamento, nonché sulle istanze di adesione.

Il Consiglio elegge il Coordinatore tra i professori di ruolo a tempo pieno e i ricercatori facenti parte dello stesso.

Il Consiglio può cooptare, quali membri con voto consultivo, i rappresentanti di organismi pubblici o privati, studiosi o esperti nell'attività di ricerca del Centro, previa domanda inoltrata al Coordinatore. La domanda sarà poi sottoposta al Consiglio per l'approvazione.

Il Consiglio così costituito ha i seguenti compiti:

- a) individua le linee generali dei programmi comuni di ricerca e propone il piano finanziario annuale riferito alle attività del Centro;
- determina i criteri generali di utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro;
- approva la proposta di budget economico (annuale e triennale) e la proposta di budget degli investimenti (annuale e triennale), nonché il consuntivo di budget;
- autorizza la stipula di contratti, convenzioni e di ogni altro atto negoziale con altri organismi pubblici e privati, nei limiti e con le modalità previste dal vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- delibera in merito alla stipula di contratti di collaborazione con personale esterno, alla luce della normativa vigente e previa verifica della necessaria copertura finanziaria degli stessi;
- provvede alla regolamentazione interna del Centro;
- formula proposte sulle questioni riguardanti la gestione dei fondi del Centro;
- formula le richieste di finanziamento ai sensi della normativa attualmente in vigore;
- vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro, sia di singoli docenti sia di altri Dipartimenti;

- indice, alla scadenza dell'Organo, una conferenza scientifica sull'attività svolta dal Centro;
- delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Coordinatore o almeno da un terzo dei suoi componenti;
- trasmette ai Dipartimenti aderenti una relazione annuale sulle attività/iniziativa svolte;
- approva, ogni quattro anni accademici, ai fini del rinnovo del Centro, una Relazione documentata sui risultati conseguiti inerenti alle attività dello stesso e la relativa proposta di rinnovo per il quadriennio successivo.

Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte l'anno, anche per via telematica, su convocazione del Coordinatore, il quale ne dà comunicazione ai suoi componenti, anche tramite posta elettronica, almeno 7 giorni prima della seduta. In caso d'urgenza, Egli può effettuare la convocazione anche 48 ore prima della riunione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati e, comunque, è richiesta la presenza di almeno i 2/5 dei componenti. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti e in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

Ai sensi dell'art. 48, lett. c) dello Statuto di Ateneo, chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre sedute all'anno dell'Organo di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con voto consultivo, il Coordinatore amministrativo del Dipartimento sede amministrativa del Centro con funzioni verbalizzanti.

3.3 Il Coordinatore

Il Coordinatore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Consiglio e la Giunta (quest'ultima laddove prevista) e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Egli è responsabile della gestione del Centro e della legittimità degli atti, garantisce il conseguimento degli obiettivi assegnati al Centro stesso, nonché la corretta gestione e valorizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso affidate.

Il Coordinatore, nominato con decreto del Rettore fra i docenti e ricercatori dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, dura in carica un quadriennio accademico e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Le procedure per la sua individuazione sono attivate dal decano dei professori di I fascia o, in mancanza, dal decano di II fascia.

Egli può indicare il docente legittimato a sostituirlo fra i docenti e ricercatori a tempo pieno componenti il Consiglio, in caso di assenza o indisponibilità per un periodo non superiore a tre mesi consecutivi, dandone comunicazione al Rettore ai fini dell'adozione del provvedimento di nomina.

Il Coordinatore esercita poteri di indirizzo e vigilanza sulle attività del Centro e adotta gli atti di gestione nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

In particolare, il Coordinatore:

- coordina e sovrintende le attività del Centro in coerenza con le linee programmatiche definite dal Consiglio;
- promuove le attività del Centro;
- propone al Consiglio, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, nazionali e internazionali, che abbiano per fine, o comunque svolgano, attività di ricerca nel campo di pertinenza del Centro;

- predispone la proposta di budget economico (annuale e triennale) e la proposta di budget degli investimenti (annuale e triennale), nonché il consuntivo di budget;
 - compila una relazione sulle attività svolte dal Centro nell'anno trascorso;
 - convoca il Consiglio e la Giunta ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di almeno un terzo degli aderenti;
 - redige la proposta di piano delle attività annuale, le richieste di finanziamento e le iniziative ad essi connesse;
 - predispone, ogni quattro anni accademici, ai fini del rinnovo del Centro, una Relazione documentata sui risultati conseguiti inerenti alle attività dello stesso che viene trasmessa al Consiglio per la relativa approvazione;
 - tiene i rapporti con gli Organi accademici e con l'amministrazione universitaria.
- In casi di necessità e urgenza, il Coordinatore può adottare, sotto la propria responsabilità, atti di competenza del Consiglio, portandoli a ratifica nella prima seduta utile dello stesso.

3.4. La Giunta*

La Giunta è Organo eventuale del Centro:

nella predisposizione dello Statuto costitutivo, ciascun Centro può decidere di prevedere la Giunta, stabilendone composizione e compiti. In ogni caso, la Giunta, se prevista, svolge funzioni istruttorie e propositive per il Consiglio, coadiuva il Coordinatore nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal Consiglio.

Alle riunioni della Giunta partecipa, con voto consultivo, il Coordinatore amministrativo del Dipartimento sede amministrativa del Centro con funzioni verbalizzanti.

Art. 4 – Durata e rinnovo

4.1 Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso.

4.2 Il Centro ha la durata di quattro anni accademici.

4.3 Alla scadenza, gli Organi del Centro potranno proporre il rinnovo.

La proposta di rinnovo, approvata dal Consiglio del Centro, dovrà essere corredata da una dettagliata relazione sulle attività svolte dal Centro nel quadriennio accademico di riferimento e sulle prospettive di attività future.

In particolare, affinché possa essere accordato il rinnovo del Centro per il quadriennio successivo, è necessaria la presenza, nell'ambito delle attività svolte nel quadriennio precedente, di almeno uno dei seguenti requisiti:

- che il Centro sia stato sponsor di attività;
- che abbia ricevuto finanziamenti;
- che la sua denominazione compaia nelle pubblicazioni.

Il rinnovo, acquisito il parere del Consiglio del Centro, è disposto mediante delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quattro anni accademici e, comunque, dovrà essere garantito il completamento di eventuali programmi di ricerca in corso da attuare entro scadenze temporali definite.

Art. 5 – Patrimonio e gestione amministrativo-contabile

5.1 Il patrimonio del Centro, fermo restando quanto definito dall'art. 1, comma 1.2, è costituito dai contributi finanziari, dai materiali bibliografici, dalle apparecchiature scientifiche, nonché dalle apparecchiature di nuova acquisizione (su finanziamenti propri del Centro) o ricevute in donazione da Enti Pubblici e Privati, da persone fisiche e giuridiche.

I beni acquisiti come patrimonio del Centro sono di proprietà dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro può avvalersi:

- delle strutture messe a disposizione dai Dipartimenti aderenti e/o dall'Università;
- delle apparecchiature scientifiche acquisite al proprio Patrimonio o ricevute in comodato d'uso;
- delle apparecchiature messe a disposizione, anche per periodi limitati, da Dipartimenti e dai singoli gruppi di ricerca;

e delle seguenti risorse finanziarie:

- fondi stanziati dai Dipartimenti partecipanti al Centro;
- fondi di ricerca stanziati dai ricercatori aderenti al Centro;
- fondi provenienti da soggetti pubblici, privati, nazionali e internazionali interessati a sostenere l'attività del Centro;
- quote di spettanza di prestazioni a pagamento e di contratti e convenzioni con Soggetti Pubblici o Privati per attività di ricerca, consulenza e formazione.

5.2 Per il raggiungimento dei propri obiettivi il Centro può:

- presentare proposte progettuali, avanzare formali richieste di contributi nelle formule regolamentate, agli Enti pubblici o privati, a persone fisiche o giuridiche;
- stipulare convenzioni e contratti di ricerca e di collaborazione con enti di ricerca a livello nazionale e internazionale, sia pubblici sia privati, con ONG, con enti locali e con privati.

5.3 La gestione dei fondi di pertinenza del Centro, per la conduzione delle attività di ricerca, è affidata al Dipartimento cui afferisce il Coordinatore, secondo modalità stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Il Dipartimento cui afferisce il Coordinatore è anche la sede legale e amministrativo-contabile del Centro. Il Centro ha autonomia organizzativa e decisionale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Art. 6 – Partecipazione al Centro di Enti e Organismi pubblici e privati esterni all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Il Centro potrà stipulare apposite convenzioni quadro di collaborazione con Enti ed organismi pubblici e privati, italiani ed internazionali che trattano tematiche pertinenti con le finalità del Centro, per il raggiungimento degli scopi istituzionali dello stesso.

La richiesta di convenzionamento dovrà essere indirizzata, a cura degli enti ed organismi interessati, al Coordinatore del Centro che la sottoporrà al Consiglio.

Ciascun ente convenzionato ha diritto di nominare un proprio rappresentante in seno al Consiglio del Centro, con solo voto consultivo.

Art. 7 – Recesso/Disattivazione

7.1 Nel caso in cui un Dipartimento aderente al Centro dovesse decidere di recedere dallo stesso dovrà darne comunicazione agli Organi del Centro entro i tre mesi precedenti la data del recesso. Il Dipartimento recedente rimane obbligato a concludere gli impegni verso terzi già assunti dal Centro.

7.2 Il Centro sarà disattivato qualora ricorra uno dei seguenti casi:

- mancata richiesta di rinnovo da parte del Centro;
- mancata relazione dettagliata;
- mancata sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- allorquando il numero dei professori e dei ricercatori aderenti al Centro diviene inferiore a 15;
- accertata inattività del Centro;
- sopraggiunto mancato interesse.

Nei casi di cui sopra, trascorsi sei mesi dal momento in cui si verifica la condizione specifica, il Centro è disattivato.

7.3 Nel caso di scioglimento anticipato del Centro:

- i beni acquistati direttamente dal Centro rimangono assegnati al Dipartimento sede amministrativa del Centro;
- i beni eventualmente concessi in uso al Centro sono riconsegnati alla struttura concedente.

7.4 La disattivazione del Centro, in caso di sopraggiunto mancato interesse, è deliberata dal Consiglio del Centro e comunicata agli Uffici competenti per i relativi adempimenti ovvero disposta d'Ufficio dagli Organi di Governo nei casi previsti.

Il Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico, approva la disattivazione del Centro.

Il Rettore procede alla disattivazione del Centro con proprio provvedimento, nel rispetto di eventuali vincoli di destinazione scaturigine di accordi e/o finanziamenti pubblici e/o privati.

Art. 8 – Disposizioni finali e transitorie

8.1 Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla vigente legislazione universitaria.

8.2 In fase di avvio e nelle more dell'elezione del Coordinatore del Centro, può essere nominato Coordinatore pro-tempore il docente/ricercatore proponente la costituzione del Centro.

Bari, 6.09.2023

F.to IL RETTORE